

1989 -

istanze pervenute	114
istanze sovvenzionate	71
totale sovvenzioni	£ 9.126.625.000

1990 -

istanze pervenute	166
istanze sovvenzionate	120
totale sovvenzioni	£ 13.800.000.000

1991 -

istanze pervenute	101
istanze sovvenzionate	78
totale sovvenzioni	£ 13.089.950.000

1992 -

istanze pervenute	99
istanze sovvenzionate	69
totale sovvenzioni	£ 11.787.150.000

1993 -

istanze pervenute	75
istanze sovvenzionate	58
totale sovvenzioni	£ 16.371.150.000

1994 -

istanze pervenute	50
istanze sovvenzionate	47
totale sovvenzioni	£. 8.235.000.000

1995 -

istanze pervenute	61
istanze sovvenzionate	60
totale sovvenzioni	£. 11.217.000.000

Cinema d'essai**1986 -**

istanze pervenute	194
istanze sovvenzionate	170
totale sovvenzioni	£ 1.100.000.000

1987 -

istanze pervenute	211
istanze sovvenzionate	192
totale sovvenzioni	£ 1.255.850.000

1988 -

istanze pervenute	239
istanze sovvenzionate	219
totale sovvenzioni	£ 1.500.000.000

(somma complessiva destinata al settore premi "Cinema d'essai")

1989 -

istanze pervenute	274
istanze sovvenzionate	267
totale sovvenzioni	£ 1.815.000.000

1990 -

istanze pervenute	271
istanze sovvenzionate	266
totale sovvenzioni	£ 2.800.000.000

(di cui £.1.000.000.000 per la circuitazione dei films nazionali)

1991 -

istanze pervenute	355
istanze sovvenzionate	251
totale sovvenzioni	£ 3.500.000.000

(di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali)

1992 -

istanze pervenute	352
istanze sovvenzionate	280
stanziamento	£ 3.500.000.000

(di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali somma tutt'oggi non ripartita tra i singoli esercenti.)

1993 -

istanze pervenute	327
stanziamento	£ 3.500.000.000

di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali somma tutt'oggi non ripartita tra i singoli esercenti.

1994

istanze pervenute	347
stanziamento	£ 3.500.000.000

di cui £ 2.000.000.000 per la circuitazione dei film nazionali somma tutt'oggi non ripartita tra i singoli esercenti.

1995

istanze pervenute	99
stanziamento	£ 3.395.000.000

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE - ITALNOLEGGIO
PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO
DI FILM A LUNGO E CORTOMETRAGGIO, A SOGGETTO ED A
CARATTERE DOCUMENTARISTICO

1. Fondamento normativo: Legge 10.5.1983, n.182, art.16, comma 15

2. Premessa:

L'intervento è stato istituito dall'art. 16, comma 15, della legge 10 maggio 1983, n. 182 che ha previsto la concessione all'Istituto Luce S.p.A.. Italnoleggio Cinematografico di un contributo annuo di £ 2.000.000.000 per la produzione e diffusione in Italia ed all'estero di film di particolari qualità artistiche - culturali, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

Con D.M. 22.1.1992 il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, nel ripartire ai sensi della legge 29.12.1988, n. 555 per l'esercizio 1992, la quota del Fondo Unico per lo Spettacolo riservata alle Attività cinematografiche, ha elevato il contributo annuo a favore dell'Istituto Luce S.p.A.. Italnoleggio Cinematografico di cui all'art. 1, comma 15, della legge 10 maggio 1983, n. 182 a £.16.000.000.000 -

Tale ripartizione è stata disposta anche per il 1994, con un contributo per il " Luce " di £. 16 miliardi.

Tuttavia la situazione si è modificata secondo una nuova normativa e l'Istituto Luce è stato inquadrato - ai sensi dell'art. 5 bis della Legge 23 giugno 1993 n. 202 - nell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema, a sua volta trasformato in Società per Azioni con le

procedure di cui al Decreto Legge 11.7.1992 n.333, convertito dalla Legge 8.8.1992 n.359 e successive modificazioni.

Il comma III dell'art.5 bis della citata Legge 23.6.1993 n.202 ha innovativamente stabilito, in tal senso, l'assegnazione annua all'Ente di Gestione per il Cinema S.p.A. di una sovvenzione statale sostitutiva di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente medesimo e delle società in esso inquadrate (Istituto Luce, Cinecittà, Cinecittà International) per un importo complessivo non inferiore al 15% della quota del FUS 1994 riservata alle attività cinematografiche.

3. Assegnazioni:

Quindi dal 1986 al 1995 lo sviluppo del Fondo destinato all'Ente è stato il seguente:

1986 -	£ 7.000.000.000 dei quali £ 2.000.000.000 (residui '85 ed assegnati in rapporto alla esigenza di sostenere la produzione documentaristica in campo sportivo, didattico, turistico, scientifico e storico).
1987 -	£ 7.000.000.000
1988 -	£ 10.000.000.000 + (£ 6.000.000.000 di integr.)
1989 -	£ 6.000.000.000
1990 -	£ 15.000.000.000
1991 -	£ 15.000.000.000
1992 -	£ 16.000.000.000
1993 -	£ 25.473.942.000
1994 -	£ 25.249.000.000
1995 -	£ 27.000.000.000

Attività teatrali di prosa

1. Fondamento Normativo: *Circolare n. 22 del 14.4.1994 pubblicata sulla G.U. del 14.5.1994, n. 111*

2. Premessa

L'intervento dello Stato in favore delle attività teatrali di prosa è tuttora privo di un organico riferimento normativo, che dovrà essere costituito da una legge-quadro riguardante l'intero settore.

Le disposizioni legislative succedutesi fino alla istituzione del Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta con D.P.C.M. del 12.3.1994, svolgente le funzioni dell'ex Ministero dello Spettacolo, soppresso a seguito dell'abrogazione della sua legge istitutiva per effetto dell'esito del referendum popolare del 18.4.1993, si sono limitate a prevedere l'adeguamento del fondo da destinare al sostegno delle varie iniziative. I criteri e le modalità degli interventi finanziari sono tuttora regolati in via amministrativa attraverso circolari annuali. Gli interventi per la stagione teatrale 1994/1995, per i quali sono stati utilizzati gli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, istituito dalla legge n. 163/85, sono stati disciplinati dalla circolare n. 22 del 14.4.1994.

Tale circolare ha ribadito sostanzialmente la filosofia riformatrice delle precedenti, con le quali si era inteso avviare un processo di riorganizzazione delle strutture teatrali pubbliche e private attivando, nel contempo, una moderna strategia selettiva sia della spesa pubblica che della progettualità culturale.

Gli effetti dell'applicazione della normativa regolamentare, visti alla luce dei risultati registrati, hanno confermato le finalità del processo riformatore.

La tendenza, anche per il 1995, è stata, quindi, quella di ridurre il numero dei soggetti ammessi agli interventi finanziari dello Stato permettendo, nel contempo, una maggiore incisività degli stessi sulle iniziative più significative nei diversi settori delle attività teatrali.

- Gli interventi finanziari a favore di tali iniziative sono stati finalizzati principalmente al sostegno del costo del lavoro, salvaguardando i livelli occupazionali.

Altre finalità sono quelle di incentivare la produzione, distribuzione e ospitalità di testi di autori italiani contemporanei, di premiare le iniziative che affrontassero i rischi del mercato praticando contratti a percentuale sugli incassi, nonché di favorire l'utilizzo di giovani attori e tecnici al loro primo triennio di attività professionale.

Il testo della citata circolare, frutto di una attenta e puntuale analisi delle problematiche e delle esigenze emerse dalla applicazione di quelle pregresse se; per un verso, ha confermato le principali novità introdotte dalle circolari nn. 20 e 21 degli anni precedenti, apportandovi solo lievi correttivi, per l'altro ha introdotto significative innovazioni.

In riferimento alle conferme si evidenzia in particolare:

- il riconoscimento, tra i possibili destinatari dell'intervento dello Stato, dei teatri municipali (art. 21);
- l'elevazione da 10 a 30 delle giornate recitative che devono essere svolte da ciascuna formazione di una stessa impresa od organismo teatrale (art. 3, comma 4) e la programmazione di almeno 20 giornate recitative per la metà dei lavori teatrali di nuovo allestimento (art. 5, comma 10);
- l'esclusione dai finanziamenti di imprese di produzione che rappresentano identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico o amministrativo,

- organizzatore teatrale o socio con altri organismi beneficiari di intervento allo stesso titolo (art. 3, comma 9);
- la valutazione delle coproduzioni, in proporzione ai rispettivi apporti ai costi di produzione, singolarmente considerati e nei limiti di quelli direttamente sostenuti e documentati (art. 5, comma 7);
 - la previsione di incentivi finanziari per gli organismi che utilizzano giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale (art. 29);
 - per le iniziative teatrali più consolidate, destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e che abbiano regolarizzato la documentazione relativa alle stagioni precedenti, la liquidazione di un'anticipazione sino ad un importo massimo dell'80% (e del 90% per i teatri stabili pubblici ed i circuiti) della sovvenzione o del contributo assegnati, previa documentazione dello svolgimento di almeno metà dell'attività recitativa prevista, quale requisito di accesso alla relativa forma di intervento finanziario (art. 9). L'istituto sopradescritto dell'anticipazione che è stato esteso dalla circolare n. 22 anche alle rassegne e festival di rilevanza nazionale nella misura massima del 40%, si affianca a quello già previsto nelle precedenti circolari dell'acconto, costituendone un notevole ampliamento sia per l'entità della somma liquidabile sia per la minore documentazione d'attività richiesta a fronte della garanzia della continuità e stabilità dell'organismo beneficiario. Infatti, con l'acconto può liquidarsi solo sino ad un importo massimo del 60% della sovvenzione o contributo assegnati in relazione allo svolgimento ed alla documentazione dei costi di almeno una pari percentuale di tutta l'attività programmata. Con l'introduzione dell'istituto dell'anticipazione si è ritenuto di dare adeguata risposta all'esigenza di liquidità degli operatori teatrali, al fine di ridurre il frequente ricorso al credito bancario indicato quale una delle cause di maggior onere degli operatori teatrali per i conseguenti interessi passivi;

- per le imprese di produzione, che svolgono la loro prevalente attività in una sala teatrale di prestigio, la conferma di un'unica forma di sovvenzione sia per la produzione che per l'esercizio al fine di una migliore complessiva valutazione dell'iniziativa (art.12);
- l'istituzione del Comitato Tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale (art. 30). Con il suddetto Comitato, composto da rappresentanti dei vari settori delle attività teatrali, si è voluta istituzionalizzare la feconda prassi di consultare le categorie riguardo alle questioni di maggiore rilevanza del settore. In particolare, il Comitato è chiamato ad esprimersi sulla formazione dei piani programmatici annuali e pluriennali di indirizzo delle attività teatrali, con i quali si provvede ad individuarne, con le necessarie priorità, gli obiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale.

Prima di illustrare le principali novità introdotte dalla circolare n. 22, va segnalato innanzitutto che la prioritaria finalità che si è cercato di raggiungere attraverso la nuova disciplina riguarda la semplificazione del testo della precedente, dalla quale sono stati soppressi cinque articoli, nonché numerose parti di altri.

Il sistema degli interventi è stato completamente riformulato, semplificando da un lato i termini di riferimento per la quantificazione dell'intervento stesso e dall'altro abolendo il doppio binario della sovvenzione e del contributo.

E' stato innanzitutto affermato il principio che gli interventi finanziari dello Stato non possono mai costituire utile, salvo che per la defiscalizzazione degli oneri sociali.

Le principali innovazioni introdotte sono le seguenti:

- le iniziative teatrali una volta riconosciute meritevoli, usufruiscono in via generalizzata (salvo gli stabili pubblici, privati e centri) di un contributo finalizzato al costo del lavoro rapportato agli oneri sociali alla cui voce vanno imputati anche quelli a carico dei lavoratori. Ne scaturisce, quindi, un aumento del costo lavoro di quasi il 30% preso come base di computo per il contributo stesso;
- a titolo di concorso ai costi di allestimento, alle iniziative teatrali può essere assegnato in via alternativa:
 - a) un contributo forfetario percentualizzato sul carico degli oneri sociali;
 - b) il rimborso dell'imposta spettacolo (detassazione) senza più alcun limite per quanto concerne gli incassi né il prezzo del biglietto;
- alle imprese che scelgono il contributo forfetario sugli oneri previdenziali, piuttosto che il rimborso dell'imposta spettacolo, può essere assegnato un premio finale previa verifica dei risultati artistici e organizzativi conseguiti.

Il premio finale è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) può essere assegnato a non più del 20% delle imprese ammesse comunque all'intervento dello Stato, commisurandone l'importo ad una percentuale del contributo disposto a preventivo;
- b) presentazione di almeno una opera, non caduta in pubblico dominio, di autore contemporaneo italiano;
- c) effettuazione di almeno la metà delle recite con contratti a percentuale;
- il numero delle compagnie di ricerca e del teatro per ragazzi, è aumentato rispettivamente a 25 e a 15;
- per le attività distributive, dall'E.T.I., ai circuiti, all'esercizio teatrale, sono state riproposte sostanzialmente le stesse norme con degli affinamenti e semplificazioni in termini organizzativi e progettuali.
- per gli Enti od Associazioni stabili di cui agli artt. 9 e 10, i costi di ospitalità presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli

relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato e per le quali venga corrisposto un compenso a percentuale, ovvero un compenso fisso non superiore al foglio paga.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza di questa Amministrazione (ETI, INDA), la circolare n. 22, da un lato ha ribadito che il contributo annuo per l'attività d'istituto è assegnato e liquidato all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari, dall'altro, ha previsto la possibilità della concessione a tali Enti, ad integrazione del contributo annuo, anche su iniziativa del Dipartimento dello Spettacolo, di contributi finalizzati a progetti di attività, sia in Italia che all'Estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di sperimentazione, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano. All'ETI è stata affidata, infine, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento, la cura del progetto nazionale di distribuzione (art.18).

3. Stanziamento Quota F.U.S. 1995 per il teatro di prosa £ 141.673.671.500

Premesso che la quota del F.U.S. a favore delle Attività teatrali di prosa, fissata con D.M. 30.6.1990, è pari al 16,2641% dell'intero fondo, lo stanziamento definitivo a favore delle suddette attività per il 1995 è stato di £ 141.673.671.500, con un decremento del 5,1% (pari a £ 9.202.908.500) rispetto allo stanziamento del 1994 di £ 150.876.580.000.

Tale stanziamento è il risultato delle seguenti disposizioni legislative e dei seguenti provvedimenti amministrativi:

- 1) la legge 23.12.1994, n. 724 (legge finanziaria 1995) determinò in £ 910 miliardi l'importo del FUS 1995; conseguentemente lo stanziamento riservato al settore

Attività teatrali di prosa, sulla base della percentuale 16,2641 del FUS, venne calcolata in £ 148.003.310.000;

- 2) l'art. 2 del D.L. 23.2.1995, n. 41 convertito con legge 22.3.1995, n. 85 operò una riduzione dello stanziamento iniziale del 5%.

Conseguentemente il FUS - per il 1995 - è stato ridotto da £ 910.000.000.000 a £ 857.765.075.300 e la quota per le Attività teatrali di prosa, originariamente prevista in £ 148.003.310.000 è stata rideterminata in £ 138.976.734.500

- 3) D.M. 30.5.1995 con il quale è stata prelevata - ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della l. 30.4.1985, n. 163 - dal Fondo integrativo del Ministro la somma di £ 2.696.937.000 e destinata - sentito il Consiglio Nazionale dello Spettacolo - al settore del teatro di prosa.

Conseguentemente - ridotto il F.U.S., anno 1995, da £ 910.000.000.000 a £ 857.765.075.300, la quota per le attività teatrali di prosa già fissata in £ 148.003.310.000 è stata rideterminata in £ 138.976.734.500 cui vanno aggiunte le £ 2.696.937.000 di cui al succitato D.M. 30.5.1995 per un totale complessivo di £ 141.673.671.500.

4. Disponibilità 1995: £ 146.828.671.500

Allo stanziamento suddetto va però aggiunta la somma di £ 5.155.000.000 quali residui di stanziamento degli anni precedenti e che - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della l. 163/85 - sono portati in aumento della dotazione del Fondo Unico dello spettacolo per l'esercizio finanziario successivo. **Pertanto l'effettiva disponibilità - nel 1995 - per il settore è stata di £ 146.828.671.500.**

Attività teatrali di prosa	Stanziamento del F.U.S.	Fondo Integrativo	Residui di stanziamento	Disponibilità effettiva
	138.976.734.500	2.696.937.000	5.155.000.000	146.828.671.500

5. Procedura di assegnazione:

Le sovvenzioni sono assegnate sentite le Commissioni Consultive per la prosa.

6. Assegnazioni 1995

Nel corso del 1995 sono stati utilizzate £ 146.824.472.750 così distribuite:

Organismi	Istanze accolte	Sovvenzioni assegnate
Ente Teatrale Italiano - Istituto Nazionale del Dramma Antico - Accademia Silvio D'Amico	3	15.600.000.000
Istituto Dramma Italiano - Società Italiana Autori Drammatici	2	1.250.000.000
Piccolo di Milano - Teatro d'Europa	1	1.800.000.000
Teatri Stabili Pubblici	14	31.107.000.000
Teatri Stabili Privati	10	17.320.000.000
Centri di Sperimentazione	13	8.145.000.000
Centri di teatro per l'infanzia e la gioventù	15	6.420.000.000
Imprese di produzione ed esercizio	5	3.905.000.000
Imprese di produzione	204 ¹	33.105.500.000
Compagnie di sperimentazione	24	5.012.000.000
Compagnie di teatro per l'infanzia e la gioventù	15	1.968.000.000
Organismi di promozione	30	1.410.000.000
Teatri Universitari	0	0
Progetti speciali	4	1.220.000.000
Circuiti	13	10.660.000.000
Esercizio teatrale	43	3.665.000.000
Rassegne e festival	26	2.159.000.000
Teatri municipali	1	25.000.000
Estero ²	37	963.500.000
Imposta spettacoli SIAE		1.089.472.750
TOTALI	460	146.824.472.750

¹ Comprensive di n. 23 Premi finali

² Per le attività all'estero cfr pag.

7. Risultati di gestione

Dal prospetto sopra riportato emerge innanzi tutto che, in analogia a quanto avvenuto negli anni precedenti, il numero delle istanze accolte (423 + 37 di estero) è inferiore a quello della precedente stagione teatrale (443): l'azione di contenimento posta in essere dall'Amministrazione risponde alla esigenza di evitare gli "interventi a pioggia", assicurando così un adeguato sostegno finanziario alle iniziative più qualificate sul piano artistico ed organizzativo.

In ordine ai singoli settori, va rilevato che risulta in crescita l'intervento finanziario a favore degli organismi stabili (stabili ad iniziativa pubblica, stabili ad iniziativa privata, enti di promozione, promozione e ricerca): in particolare, l'incremento dell'intervento statale per gli stabili pubblici e privati è derivato sia dal riconoscimento del notevole sforzo produttivo fatto da taluni organismi, con i conseguenti effetti positivi sul livello occupazionale del settore, sia dall'ingresso di nuovi organismi nell'uno (Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni) e nell'altro settore (Teatro della Tosse e Teatro Europa Esperimenti).

Analoghe considerazioni possono essere svolte per i Centri di produzione, promozione e ricerca, per il cui sostegno l'aumento delle risorse finanziarie ha rappresentato il giusto riconoscimento della capacità progettuale dimostrata nonché della importante funzione sociale svolta dagli stessi, soprattutto in alcune zone altrimenti sprovviste di strutture culturali.

Il settore del teatro privato è quello che ha risentito maggiormente del taglio della spesa pubblica, intervenuto nel corso dell'esercizio finanziario, quando non erano stati ancora deliberati i relativi contributi, il che non ha consentito di redistribuire equamente tra tutti i settori le minori risorse derivanti dalla manovra sulla finanza pubblica.

Pertanto, fermo restando che è stata realizzata una accurata selezione delle compagnie, l'Amministrazione ha comunque evitato di operare una selezione troppo dura che avrebbe prodotto effetti negativi sull'occupazione degli attori e dei tecnici, che rappresentano un patrimonio professionale non reintegrabile nel breve periodo e, quindi, meritevole di essere tutelato nell'interesse del futuro del teatro italiano.

Particolare attenzione, infine, è stata riservata al teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù, a cui favore è stata prevista, per la prima volta, la concessione di un premio iniziale per la qualità del progetto, sia in termini artistici che organizzativi.

Inoltre, in considerazione dell'elevata qualità artistica di tali organismi che nel corso degli anni hanno saputo "affrancarsi" da una certa "marginalità" nella quale erano stati relegati ampliando le proprie prospettive sia attraverso il confronto con nuovi linguaggi sia mediante il diverso rapporto con il pubblico, è stato elevato, rispettivamente, da 20 a 25 e da 10 a 15 il numero delle iniziative riconosciute meritevoli, per l'alto e qualificato livello dell'attività svolta, di essere ricomprese negli appositi elenchi del teatro di sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Attività musicali

1. Fondamento normativo: *Titolo III Legge 14.8.1967, n. 800; circolare 5.12.1994, n. 10 pubblicata sulla G.U. del 20.1.1995 n. 7*

2. Premessa

L'art. 26 della legge 14.8.1967, n. 800 prevede che, oltre all'attività svolta dagli Enti lirici, possono essere sovvenzionate manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto; per ciascuna delle quali, negli articoli seguenti, sono dettate apposite disposizioni normative.

In applicazione di tali disposizioni, l'Amministrazione emana annualmente norme regolamentari.

Sulla G.U. del 20.1.1995, è stata pubblicata la circolare 5.12.1994, n. 10 riguardante interventi a favore delle attività musicali e di danza.

In queste norme regolamentari si è innanzitutto cercato uno snellimento delle procedure amministrative in sede di liquidazione ponendo sotto la responsabilità civile e penale degli interessati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle documentazioni.

Tutti i settori sono stati in parte revisionati, sempre ai sensi della l. 800/67, cercando di individuare, fin dalle norme regolamentari, alcuni dei principali criteri posti alla base degli interventi, criteri che vengono di solito discussi e completati in sede di Commissione Centrale Musica.